

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CODICE CIG: Z3B295A518

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO DA ASSEGNARE IN USO AL PERSONALE AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1

Oggetto della fornitura

Oggetto del contratto è la fornitura di capi di abbigliamento per il personale ausiliario del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

I capi devono essere realizzati nel rispetto dei modelli e dei colori in uso presso il Consiglio provinciale, secondo le caratteristiche descritte nel modulo di offerta.

Il fornitore dovrà assicurare la fornitura dei capi richiesti per le quantità e con le caratteristiche minime e di qualità indicate nel modulo di offerta.

In ogni caso i capi di vestiario dovranno essere di ottima qualità come pure la stoffa e la confezione.

Il fornitore garantisce che i capi di vestiario saranno confezionati nel rispetto di tutte le normative vigenti, in stabilimenti idonei e da personale qualificato.

I capi di vestiario dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, uniformemente ben serrati, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto ed imperfezione.

All'interno di ogni capo dovrà essere inserita un'etichetta con dicitura indelebile riportante il nominativo della ditta fornitrice, la composizione del tessuto, la taglia, l'anno di produzione, nonché le indicazioni per la manutenzione ed il lavaggio.

Su alcuni capi potrà essere richiesto di applicare uno stemma del Consiglio.

I tessuti utilizzati dovranno essere esenti da sostanze nocive alla salute dell'uomo, ivi comprese le fodere.

Art. 2

Modalità di fornitura e tempi di consegna

La fornitura dei capi di vestiario, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna al piano di destinazione, dovrà essere effettuata a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà sostenere i maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto dei tempi stabiliti.

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al rilevamento delle misure dei singoli dipendenti, concordando con l'Ufficio Patrimonio del Consiglio provinciale uno o più appuntamenti presso la sede del Consiglio in Via Mancini, n. 27, a Trento.

All'atto della misurazione, il dipendente del Consiglio e l'incaricato del fornitore sottoscriveranno un verbale di misurazione, nel quale verranno riportati il nominativo del dipendente, il giorno di avvenuta misurazione e le misurazioni rilevate. Del verbale di misurazione dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata all'Ufficio Patrimonio del Consiglio.

Anche la distribuzione del vestiario al personale ausiliario sarà a cura del fornitore, il quale dovrà concordare con l'Ufficio Patrimonio del Consiglio il giorno e l'orario di consegna.

Alla consegna, il dipendente del Consiglio che ritira il vestiario dovrà sottoscrivere verbale di accettazione. Di tale verbale dovranno essere redatte 2 copie di cui una dovrà essere consegnata all'Ufficio Patrimonio del Consiglio.

Il fornitore dovrà consegnare i capi di vestiario entro il termine di 70 giorni lavorativi (naturali consecutivi) decorrenti dalla data di aggiudicazione, fatta salva una eventuale proroga concessa dall'Amministrazione, a seguito della richiesta motivata della ditta. Il termine di 70 giorni è prorogato in ogni caso di 15 giorni lavorativi per tutti gli ordini di fornitura emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio.

Nei prezzi indicati in offerta si intendono compresi e compensati, senza eccezione, tutti i materiali e le spese che occorrono per la rilevazione delle misure, per la realizzazione e consegna dei capi di vestiario e per le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie, se il capo non presentasse le caratteristiche minime e di qualità richieste o non corrispondesse alle misure dei singoli destinatari.

I prezzi sono fissi ed invariabili fino alla conclusione della fornitura, indipendentemente da qualsiasi eventualità.

In caso di consegna di materiale difforme o mancante delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell'allegato modulo d'offerta o non conforme alle misure rilevate, l'Amministrazione provvederà alla comunicazione di reso. Il fornitore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione dei capi entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione, a proprie spese.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti o occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso, seguirà comunicazione di reso e richiesta di sostituzione della merce entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione a spese totalmente a carico del fornitore.

Art. 3

Penali

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al Consiglio, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna o per la sostituzione di capi di vestiario resi in quanto non idonei, il Consiglio si riserva la facoltà di richiedere al fornitore una penale pari al 0,2% dell'importo della fornitura oggetto di contestazione.

L'importo minimo della sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 50,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni lavorativi quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul corrispettivo dovuto.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse del Consiglio, l'Amministrazione ha diritto di procedere, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assegnataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La ditta si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio provinciale e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta si impegna a consegnare all'amministrazione i contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità di cui al presente articolo comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la contestuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 5

Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione finale, previa verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale di consegna, salvo ritardi giustificati da particolari adempimenti richiesti da norma di legge.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (Sdl). Il codice univoco ufficio di questo Consiglio provinciale è: UFBDMT. Come previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) verranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 6

Doveri verso i lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. L'appaltatore ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'appaltatore, il Consiglio verifica l'avvenuto versamento, relativamente ai lavoratori addetti all'appalto, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto e dipendente dell'esecutore si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Poiché il servizio non viene svolto presso il Consiglio provinciale, non sussistono rischi di interferenza tra il personale della ditta e quello del Consiglio o di altre ditte.

Art. 7

Nomina di responsabile del trattamento dei dati

L'appaltatore accetta di essere nominato, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), responsabile del trattamento dei dati personali implicato dall'esecuzione del presente contratto.

Il trattamento di dati personali implicato dall'esecuzione del presente rapporto contrattuale concerne:

- a) i seguenti dati personali: dati personali comuni (nome e cognome del personale ausiliario in servizio presso il Consiglio provinciale destinatario della fornitura, misurazioni in funzione del confezionamento dei capi di vestiario da realizzarsi su misura);
- b) le seguenti categorie di interessati: personale ausiliario in servizio presso il Consiglio provinciale;
- c) le seguenti operazioni di trattamento: tutte le operazioni di trattamento necessarie ai fini del confezionamento e della fornitura dei capi di vestiario (in via esemplificativa: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, uso, modifica, cancellazione o distruzione), con o senza l'ausilio di processi automatizzati;
- d) le seguenti finalità: esecuzione del rapporto contrattuale relativo alla fornitura di capi di vestiario.

Le operazioni di trattamento sono effettuate con supporti cartacei e/o strumenti elettronici. Il trattamento avrà durata pari alla durata del servizio di fornitura richiesto. Al termine del rapporto contrattuale o in caso di interruzione dello stesso, il Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Titolare.

Il responsabile del trattamento si obbliga a rispettare in ogni fase e per ogni operazione del trattamento - con la diligenza professionale prevista dall'articolo 1176, secondo comma, del codice civile - le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, la normativa statale in materia di protezione dei dati personali e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile del trattamento si obbliga altresì a trattare i dati personali seguendo pedissequamente le istruzioni impartite con il presente contratto e ogni altra istruzione successiva del titolare, documentata per iscritto, con l'impegno di rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del titolare in caso di incertezza interpretativa.

Il responsabile del trattamento si obbliga in particolare a:

- a) non trasferire i dati personali trattati verso un Paese terzo al di fuori dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale;
- b) garantire che le persone che trattano i dati personali per conto del responsabile del trattamento siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e vigilare sul loro operato;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e le altre misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del regolamento (UE) 2016/679;
- e) informare tempestivamente il titolare del trattamento delle richieste o istanze eventualmente presentate al responsabile del trattamento dagli interessati;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e di ogni obbligo previsto per i responsabili del trattamento dal regolamento (UE) 2016/679 o da altra normativa in

materia di protezione dei dati personali, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese eventuali ispezioni o verifiche, realizzate dal titolare, dal suo responsabile della protezione dei dati (RPD) o da un altro soggetto a ciò incaricato; qualora il responsabile del trattamento ritenga che un'istruzione violi il regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni europee o statali, relative alla protezione dei dati personali è tenuto a informare immediatamente il responsabile della protezione dei dati del titolare;

g) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 32, ed eventualmente ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679;

h) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai casi di violazione dei dati personali; il responsabile del trattamento è tenuto a comunicare immediatamente al titolare del trattamento e precisamente al dirigente preposto al trattamento, indicato come punto di contatto nel presente articolo, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni violazione di dati personali che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del titolare del trattamento, facendo seguire una nota scritta alla comunicazione orale; è inoltre tenuto a prestare il suo supporto e a collaborare in tutte le fasi di gestione della violazione di dati personali anche mettendo a disposizione del titolare del trattamento le informazioni e la documentazione in suo possesso relativamente alla violazione di dati personali e alla sua gestione;

i) provvedere alla comunicazione del responsabile della protezione dei dati, ove questo sia stato nominato, al titolare del trattamento;

j) provvedere alla designazione per iscritto del/degli amministratore/i di sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previsti dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 27 novembre 2008, come modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009), conservando l'elenco degli stessi amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità almeno per 6 mesi); considerato che l'attività degli amministratori di sistema riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del titolare del trattamento, comunicare eventualmente a quest'ultimo l'identità degli amministratori di sistema nel rispetto della normativa in essere di protezione dei dati personali;

k) provvedere alla predisposizione del registro delle attività di trattamento nei termini di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/679, mettendolo tempestivamente a disposizione del titolare del trattamento e/o del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di relativa richiesta;

l) comunicare al titolare del trattamento i nominativi/il nominativo di riferimento (referente) per l'esecuzione del contratto, se individuato;

m) alla scadenza del rapporto contrattuale o nei casi di risoluzione o recesso dal rapporto o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, il responsabile del trattamento è tenuto:

1) a cancellare/distuggere i dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, ivi compresa ogni eventuale copia esistente, salvo che la normativa europea o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili;

2) a trasmettere i dati personali gestiti, su eventuale richiesta del Consiglio, prima della predetta cancellazione/distruzione e senza costi aggiuntivi, al titolare o ad altro soggetto indicato dal titolare.

Il responsabile del trattamento non ricorrerà per lo svolgimento del trattamento ad esso

affidato ad altro responsabile del trattamento, di seguito denominato sub-responsabile, senza previa autorizzazione scritta specifica del titolare.

Resta inteso che, laddove il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile del trattamento sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'inadempimento degli obblighi del sub-responsabile.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del titolare del trattamento per i danni provocati o le violazioni commesse dal responsabile del trattamento a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il responsabile del trattamento manleva integralmente il titolare del trattamento, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il responsabile del trattamento manleva integralmente il titolare del trattamento, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso responsabile.

Con riferimento alle operazioni di trattamento dei dati oggetto del presente contratto, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento indica quale punto di contatto per il responsabile del trattamento il dirigente del servizio Amministrazione, in qualità di preposto al trattamento dei dati del servizio.

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa europea vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali nonché alla normativa nazionale prevista in materia.

Art. 8

Rispetto del Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Consiglio informa l'appaltatore dell'esistenza dei Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e del fatto che gli stessi Codici si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

L'url dove è possibile scaricare i codici di comportamento dei dipendenti del Consiglio provinciale è:

https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/archiviofile/consiglioprovinciatn/Disposizioni_generali/Atti_generali/Codice_comportamento_dipendenti_delle_categorie_-_accordo_stralcio_2016.pdf.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi dei Codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Il Consiglio, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 9

Risoluzione per successiva mancanza dei requisiti soggettivi

Il Consiglio provinciale, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti soggettivi per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, può procedere alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla fornitura già effettuata.

Art. 10
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente e alle norme del codice civile relative ai contratti d'appalto.

Art. 11
Foro competente

In caso di controversie il Foro competente è quello di Trento.

La parte approva espressamente le norme di cui agli art. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente capitolato speciale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.